PROROGA DI DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1965, N. 124, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 MAGGIO 1965, N. 431, RELATIVE ALLA SEMPLIFICAZIONE E ALL'ACCELLERAMENTO DELLE PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE E LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 1

Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e modificato dalla legge 7 febbraio 1968, n. 26, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1970. Sono convalidati ad ogni effetto gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni citate nel precedente comma dopo il 31 dicembre 1967 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 17 aprile 1968, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di disposizioni contenute nel decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, relative alla semplificazione e all'accelleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 403
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-disposizioni-contenute-nel-decreto-legge-15-marzo-1965-n/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it